

Associazione Comitato dei Genitori di Modigliana

Via A. Manzoni, 13

47015 Modigliana (FC)

Tel. 328 0572936

Email: comitatogenitorimodigliana@gmail.com

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA INCONTRO 2 FEBBRAIO 2022

In data 02/02/2022, alle ore 20.45, si è riunita presso i locali del Rione Rosso di Modigliana sito in via Lattanzio Vaiani, 2, l'Assemblea dell'Associazione Comitato dei Genitori di Modigliana APS, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore e iscrizione al RUNTS;
2. Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 10 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Signor Bricchi Lorenzo che, constatato che sono presenti n. 9 soci aventi diritto al voto su n. 15 soci iscritti all'Associazione dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione ai sensi dell'art.8, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Signora Angela Ditta.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che, entro l'11 febbraio 2022, è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore, fondamentale per ottenere l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza del nuovo Statuto.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di ottenere la tipologia di APS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

In particolar modo si evidenzia la variazione all'art. 14 della durata dell'Esercizio Sociale. Il nuovo esercizio sociale non coinciderà più con l'anno solare, ma avrà decorrenza 01/07 – 30/06 di ogni anno al fine di uniformarsi alla durata dell'anno scolastico per ottenere una rappresentazione del rendiconto più allineato. Per adeguarsi al nuovo esercizio sociale ci sarà un esercizio intermedio di raccordo della durata di soli 6 mesi con decorrenza dal 01/01/22 al 30/06/22, il successivo avrà durata dal 1/7/2022 al 30/06/2023 e così via.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità (oppure con il voto favorevole di n. voti espressi e n. voti contrari), delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 23.00

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Angela ditta

Angela ditta

Lorenzo Bricchi

Lorenzo Bricchi

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena

Registrato a Forlì il 09 FEB. 2022
N. 231 Mod. 3 C. ente
Euro

L'ADDETTO AL SERVIZIO



STATUTO DEL "COMITATO DEI GENITORI DI MODIGLIANA APS"

Art.1 – Denominazione – Sede

È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, un'associazione apolitica, di promozione sociale, che assume la denominazione "Comitato dei Genitori di Modigliana APS".

L'Associazione ha la sede legale in Modigliana e la sua durata è illimitata.

La variazione della sede legale all'interno del Comune di Modigliana non costituisce variazione del presente Statuto. A mezzo di specifica delibera dell'Assemblea riunita in via ordinaria possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art.2 – Scopo – Finalità

L'associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza di tutti gli associati.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

Essa svolge la seguente attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 c.1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105:

- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- Organizzare raccolte fondi allo scopo di finanziare specifiche attività educative proposte dalla Scuola o dall'associazione o per l'acquisto di materiali ludico o didattico nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.;
- Organizzare conferenze, incontri, dibattiti, corsi etc;
- Pubblicare un notiziario scolastico;
- Promuovere incontri, scambi con altre scuole, anche europee;
- Realizzare feste e spettacoli;
- Organizzare pesche di beneficenza e/o lotterie;
- Realizzare ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'associazione può esercitare, ex art. 6 del Codice del terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabili dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati.

In caso di particolare necessità, l'Associazione può, inoltre, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
L'associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art.3 – Soci

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche¹ che ne condividono gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano.

Art.4 – Criteri di ammissione dei soci

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse, presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento dell'eventuale quota associativa definita nella misura e nei termini dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci.

Art.5 – Criteri di esclusione dei soci

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo e diventeranno operative con l'annotazione nel libro soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

¹ Possono essere altresì soci le persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico (associazioni).

- a) Che non ottemperi alle disposizioni di legge del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) Che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) Che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale e/o degli eventuali contributi supplementari entro 2 mesi dalla data prevista per il suo versamento, comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale e degli eventuali contributi supplementari versati.

Art.6 – Diritti ed obblighi dei soci

Tutti i soci hanno stessi diritti e stessi doveri, in particolare la qualifica di socio dà diritto:

- a) A partecipare a tutte le attività promosse dell'Associazione;
- b) A partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- c) A godere dell'elettorato attivo e passivo²;

I soci sono tenuti:

- a) Ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- b) A mantenere sempre un comportamento compatibile con gli scopi e le finalità dell'Associazione;
- c) A versare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi supplementari stabiliti in funzione dei programmi di attività;

Tale quota, ad eccezione del primo anno in cui viene fissata in assemblea costitutiva, e gli eventuali contributi supplementari dovranno essere determinati annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potranno mai essere restituiti.

Le quote associative e gli eventuali contributi supplementari sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art.7 – Organi

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;

Art. 8 – Assemblea

² Nel caso di persone giuridiche private senza scopo di lucro, il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Essa si riunisce almeno una volta all'anno entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Revisore Unico dei Conti (se eletto) o dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto), o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Le convocazioni devono essere effettuate dal Presidente, mediante avviso da affliggersi nei locali della sede sociale e ove si svolgono le attività almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione³ che dovrà avvenire a distanza di almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione. In difetto di tempi e di formalità di convocazione, saranno ugualmente valide le assemblee cui partecipano tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea Straordinaria:

- Elezione del Consiglio Direttivo, con l'attribuzione della carica di Presidente al membro che ha ottenuto il numero maggiore di preferenze;
- Elezione dell'eventuale Revisore Unico dei Conti o del Collegio dei Revisori dei Conti;
- Approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- Approvazione di eventuali Regolamenti;
- Decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o dal altro organo sociale.

L'Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Nelle Assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto tutti i soci in regola con il versamento della eventuale quota associativa, secondo il principio del voto singolo. I soci minorenni sono ammessi al voto tramite gli esercenti la patria potestà. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Per modificare lo statuto, in prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con la partecipazione di almeno un quinto dei soci purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

³ L'avviso della convocazione può essere altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sull'eventuale giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 4 ed un massimo di 8 membri eletti fra i soci; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali ivi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dalla persona designata dal Consiglio stesso.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, quando siano presenti tutti i componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) Curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) Redigere il rendiconto economico-finanziario;
- c) Predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) Stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- e) Deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- f) Nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- h) Vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenza ingiustificate per almeno tre volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano. I sostituti così eletti rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Art.10 – Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in casi di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni vengono esercitate dal Vice-Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art.11 – Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del libro dei soci;
- Provvede al disbrigo della corrispondenza;
- È responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;

Art.12 – Tesoriere

Il Tesoriere coadiuva il Consiglio Direttivo per quel che attiene alle risorse economiche e al loro utilizzo ed ha i seguenti compiti:

- Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dei libri contabili istituiti dall'Associazione;
- Provvede agli incassi e ai pagamenti, nei limiti attribuitigli dal Consiglio Direttivo;
- Provvede alla redazione del rendiconto economico e finanziario annuale da sottoporre al Consiglio Direttivo, il quale provvederà alla stesura definitiva.

Art. 13 – Risorse Economiche – Fondo Comune

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- Quote e contributi degli associati;
- Contributi, eredità, donazioni e legati;
- Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documenti programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquistati a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 14 – Esercizio Sociale

A partire dall'anno solare 2022 l'esercizio sociale va dal 1° luglio al 30 giugno di ogni anno, pertanto l'esercizio sociale dell'anno 2022 avrà una durata di soli 6 (sei) mesi dal 01/01/2022 al 30/06/2022 anziché dal 01/01/22 al 31/12/22 e il successivo avrà durata dal 01/07/22 al 30/06/23.

Il Consiglio direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea dei soci.

Il rendiconto economico-finanziario deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o, qualora sussistano particolari ragioni, entro sei mesi.

Art.15 – Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, /Collegio dei Revisori, Soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Rendiconti annuali. Il rendiconto annuale, dovrà essere depositato presso la sede dell'associazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, potrà prenderne visione;

Il socio che desidera avere copia dei documenti sociali potrà farne richiesta al Consiglio Direttivo in forma scritta facendosi carico delle relative spese. Il Consiglio Direttivo entro 20 giorni dalla richiesta fornirà copia dei documenti sociali presso la sede dell'Associazione.

Art.16 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente di cui all'art.45 c.1 del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art.9 D.Lgs 117/2017.

Art.17 – Norma Finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Nome e Cognome	Firma	Nome e Cognome	Firma
LORENZO BRICCHI		CINZIA FERRARESE	
ANGELA DITA		SABRINA SAMORI	
LAURA MONTANARI		KATA MENGOLZI	
GIORGIA LAGHI			
PATRIZIA LECCA			
SABRINA MAIDANI			